

REGIONE VENETO  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA  
**COMUNE DI MARTELLAGO**

**AGGIORNAMENTO DELLA  
DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI  
NEL COMUNE DI MARTELLAGO**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Martellago, marzo 2022

PROGETTISTA

dott. ing. Fabio Gon

COLLABORATORI

Arch. Massimiliano Manchiaro

Arch. Margherita Caiffa



# INDICE

Premessa	3
La delimitazione dei Centri Abitati nel Comune di Martellago	5
Segnaletica	8

## Premessa

Dall'entrata in vigore del Codice della Strada gli enti proprietari delle strade sono tenuti a redigerne una classificazione funzionale. Per consentire questa corretta classificazione, lo stesso Codice obbliga i comuni, ai sensi dell'articolo 4, a provvedere alla delimitazione del Centro Abitato con delibera di Giunta Comunale.

I criteri per delimitare il Centro Abitato sono indicati nell'articolo 3 comma 8 del Codice della Strada, dove si legge che per Centro Abitato si intende *“un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”*.

Il Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale – ha emanato il 29 dicembre 1997 la Circolare n. 6709/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 16 gennaio 1998, riguardante le *“Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n.610)”*.

Questa Circolare, divulgata per risolvere i numerosi contenziosi sorti tra Enti proprietari ed Amministrazioni locali riguardo ai trasferimenti delle strade ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, ha cercato di dare l'esatta interpretazione della definizione di Centro Abitato riportata all'articolo 3 del Codice. Nel punto 1, della suddetta Circolare, si chiarisce che la delimitazione del Centro Abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici; in questo modo si chiarisce che l'individuazione del “centro abitato” o dei “centri abitati” nella ratio del Codice della Strada risponde a meri criteri funzionali nell'applicazione delle diverse discipline previste dal Codice della Strada e dal Regolamento, all'interno ed all'esterno del Centro Abitato, con i consequenziali limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade. La delimitazione del Centro Abitato o dei Centri Abitati risponde, quindi, ai soli criteri fissati dal Codice della Strada ed è solamente funzionale alla circolazione, non assumendo rilevanza sullo sviluppo edilizio ed urbanistico dell'edificato. Questa interpretazione è ribadita anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 403, del 27 gennaio 2014.

Sempre il citato DPR n.610/1996 al comma 4 dell'articolo 5 consente di unire due Centri Abitati quando l'intervallo tra i due sia "insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada", a tutto vantaggio per la sicurezza stradale e per consentire interventi di tipo omogeneo sulla carreggiata.

## La delimitazione dei Centri Abitati nel Comune di Martellago

Il nuovo Centro Abitato viene istituito dal Comune di Martellago con lo scopo prescrittivo di limitare la velocità a 50 km/h (o a limiti inferiori, possibili solo ed esclusivamente all'interno del centro abitato), segnalando, di fatto, uno spazio dove gli utenti dei veicoli a motore devono assumere un comportamento prudente e convivere con una complessa mobilità ad elevata presenza di pedoni e utenti deboli in genere. Questo in coerenza con quanto stabilito dagli Artt. 4 e 5 del DPR n. 495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, dove si chiarisce che la delimitazione del centro abitato (...) è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento.

La nuova delimitazione dei Centri Abitati del Comune di Martellago è stata individuata a seguito di un attento “studio tecnico sul posto” del corretto posizionamento di “inizio e fine”, che deve corrispondere alla “consistenza quantitativa di edifici”, alla “continuità degli edifici” ed al reale “effetto delle dinamiche urbane in atto”.

Le attività tecniche per predisporre le planimetrie di aggiornamento sono state:

1. individuare con attenti sopralluoghi il perimetro di uno o più Centri Abitati all'interno del territorio comunale di Martellago che interessavano aree con “... non meno di venticinque fabbricati e aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”;
2. stabilire che i fabbricati continui dovessero essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati;
3. rettificare, correggere e/o ridurre alcune limitazioni non congrue in riferimento all'attuale sviluppo urbano e all'aggiornamento cartografico fornito dal Comune di Martellago;
4. unire due Centri Abitati quando l'intervallo tra i due fosse “insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada”. Con preciso riferimento al comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento CDS ed al DPR n.610/1996 si è provveduto quindi alla delimitazione di un unico Centro Abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località; questo per consentire anche di imporre eventuali limiti di velocità inferiori ai 50 km/h a tutto

vantaggio della sicurezza stradale e per omogeneizzare eventuali interventi di moderazione della velocità. Queste considerazioni tecniche alla base del nostro approccio operativo sono in linea anche con la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 12149 del 15 aprile 2020, in base alla quale “l'accertamento dell'esistenza del centro abitato ben può essere effettuata sulla base di elementi concreti e specifici idonei a connotare come tale anche un gruppo di case intervallate o site lungo un solo lato della strada”: secondo tale sentenza la presenza di un gruppo di case lungo una strada può essere condizione sufficiente per parlare di Centro Abitato;

5. individuare il Centro Abitato (o i Centri Abitati) evidenziandone i confini sulle strade di accesso e specificando, nel caso di tratti stradali in carico ad altri enti territoriali, le progressive chilometriche, di inizio e fine.

Dopo la consegna dello studio tecnico, il Comune di Martellago provvederà all'adozione del Centro Abitato mediante deliberazione della Giunta Municipale, a cui seguirà il rapporto istituzionale con gli altri Enti proprietari delle strade non comunali, le cui strade sono incluse nel perimetro del Centro Abitato (strade statali, strade provinciali).

La procedura da seguire sarà la seguente:

- 1) predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale che approva il perimetro di uno o più Centri Abitati del proprio territorio;
- 2) pubblicazione della delibera all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
- 3) nei casi in cui la delimitazione del Centro Abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della Giunta Municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la relativa cartografia allegata, sarà inviata all'Ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'Albo Pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'Ente stesso potrà inviare al Comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprimerà definitivamente la Giunta Municipale con deliberazione che sarà pubblicata all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'Ente interessato entro questo stesso termine. Alla deliberazione sarà allegata idonea cartografia, aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine delle medesime;
- 4) nel caso in cui non esistano altri particolari accordi sottoscritti tra gli Enti, in base all' art. 4, comma 6 del Regolamento del Codice della Strada, per Centri Abitati con

popolazione superiore ai 10.000 abitanti, il rapporto con il “vecchio” Ente proprietario della strada diventata comunale con la delibera di giunta del Centro Abitato, si concluderà con “apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della Giunta Municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti”;

5) in riferimento art. 4, comma 4 del regolamento del Codice della Strada ricordiamo che “...i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta Municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima”.

Seguendo queste procedure e, in particolare, con la “chiusura” formale del rapporto con gli Enti proprietari delle strade, si conclude l’iter di approvazione e istituzione della delimitazione del Centro Abitato di Martellago.

## Segnaletica

I segnali di inizio e fine Centro Abitato (come pure quelli di località-frazione) saranno collocati esattamente sul punto di delimitazione del Centro Abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della Giunta Municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1.

I segnali di inizio e fine Centro Abitato relativi allo stesso punto di delimitazione, nel caso in cui siano collocati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, saranno di norma collocati sulla stessa sezione stradale.

Ove si renda necessario, per garantire gli spazi di avvistamento sarà ammesso lo slittamento verso l'esterno del centro abitato del segnale di fine Centro Abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia.

In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine Centro Abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso avrà valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.

Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i Centri Abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3 del codice.

Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE.

Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero Centro Abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo.

I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera.

I segnali di LOCALITÀ E/O DI FRAZIONE sono impiegati per specificare il nome di un luogo riconoscibile del Centro Abitato ed hanno comunque il valore di segnalare implicitamente il limite di velocità ed il divieto di segnalazioni acustiche (articolo 142/2 e 156/6 del CdS); essi devono riportare per intero e senza abbreviazioni il nome della località o della frazione (articolo 131/5 del Regolamento) e, se la località è una frazione, il



nome del Comune può figurare sotto il nome della località tra parentesi ed in formato ridotto (articolo 131/5 del Regolamento).

Il segnale di TERRITORIO COMUNALE, il cui riferimento è l'articolo 134 del Regolamento, indica l'inizio del territorio comunale e viene posizionato laddove non sia già presente o previsto il segnale di INIZIO DI CENTRO ABITATO.

**STUDIOTANDEM**

VIA PORDENONE, 28

34079 STARANZANO (GO)

**TEL:** +39 0481 375110

**FAX:** +39 178 2288921

**CELL.** +39 329 9724593

**EMAIL:** [info@studiotandem.it](mailto:info@studiotandem.it)

P.IVA 01061840318

C.F. GNOFBA69P14E098K

**[www.studiotandem.it](http://www.studiotandem.it)**